Accesso di docente di scuola secondaria superiore agli atti relativi al procedimento di concessione del c.d. "bonus merito docenti" di cui alla legge n. 107 del 2015

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST ….. di …..

FATTO

Il 13.12.2017 il Prof. ….., docente di scuola secondaria superiore, presentava al Dirigente Scolastico dell'ITST….. di ….. istanza di accesso agli atti relativamente al procedimento di concessione del c.d. "bonus merito docenti" di cui alla legge n. 107 del 2015, al fine di conoscere i criteri adottati dall'Amministrazione scolastica nel definire gli importi dei bonus, la motivazione per la quale non gli era stato assegnato il bonus, i nominativi dei destinatari dello stesso e le relative attività svolte e, infine, gli importi degli stessi bonus.

Con provvedimento del 12.01.2018, il Dirigente Scolastico negava l'accesso in quanto l'istanza era "*inammissibile ed infondata: non è stato difatti evidenziato alcun personale, diretto, concreto ed attuale interesse all'accesso ed anzi l'istanza sembra preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione*", rilevando che i compensi liquidati si riferivano all'A.S. 2015/2016 la cui determina era stata pubblicata dal 5.1.2017 al 20.1.2017 senza alcuna obiezione sino al momento della presentazione dell'istanza di accesso.

Infine, l'Amministrazione deduceva che gli atti erano riservati concernendo il trattamento economico/retributivo dei dipendenti.

Avverso tale provvedimento il ….. propone ricorso alla Commissione, osservando che i nomi dei docenti assegnatari dei bonus non sono più disponibili e, pertanto, non sono individuabili dal ricorrente i soggetti controinteressati dell'attuale gravame.

L'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "….." di ….. ha precisato che il ricorrente non ha mai lamentato nulla circa l'assegnazione del bonus ad altro docente della delibera di assegnazione risalente al gennaio 2017 ma neppure ha precisato quale sia l'interesse perseguito e per quale ragione tale interesse sarebbe stato leso, senza indicare per quali ragioni egli avrebbe avuto titolo per accedere al bonus in base ai criteri determinati dal Comitato di valutazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istanza appare ben delineata in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il bonus premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto.

Atteso che l'istante è un docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del bonus - viene in rilievo il diniego di accesso

ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa,, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso e pertanto non occorre la manifesta delineazione nell'istanza di detto interesse.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura, con la conseguente necessità, tra l'altro, di notificare eventuali atti giurisdizionali ai soggetti controinteressati.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza degli altri docenti non viene in rilievo trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo atteso che il docente che partecipi alla procedura di assegnazione del bonus ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione degli altri colleghi analizzando i relativi punteggi e le schede di valutazione eventualmente al fine di poter utilizzare tali dati come *tertium comparationis* rispetto alla propria posizione (sul punto anche Tar Lazio n. 9176 del 2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)